



Dott. Simone Chiarelli

Diretta

WEBINAR GRATUITO

Ristorando

Con il patrocinio del Consiglio dell'Ordine Nazionale
Dei Tecnologi Alimentari
organizza la tavola rotonda dal titolo:

I CAM per la ristorazione collettiva:
aspetti critici e proposte di
miglioramento

17 gennaio 2022
14.30 | 17.30

C.A.M.

CRITERI AMBIENTALI MINIMI

NELLA GIURISPRUDENZA E NELLA NORMATIVA

<https://www.facebook.com/simonechiarelli.pagina/>

<https://www.youtube.com/user/simonechiarelli>

WEBINAR GRATUITO

Ristorando

Con il patrocinio del Consiglio dell'Ordine Nazionale
Dei Tecnologi Alimentari
organizza la tavola rotonda dal titolo:

**I CAM per la ristorazione collettiva:
aspetti critici e proposte di
miglioramento**

**17 gennaio 2022
14.30 | 17.30**

CONDUCONO |

Emilia Guberti - Collaboratrice di **Ristorando** - già responsabile **SIAN AUSL Bologna**
Gabriella Iacono - Tecnologo Alimentare Libera Professionista

PARTECIPANO |

Corrado Giannone - Tecnologo Alimentare libero professionista - collaboratore di **Ristorando**
Simone Chiarelli - Dirigente Ente Locale esperto diritto amministrativo
Rosario Ambrosino - A.D. **Gruppo Elior Italia**
Lorenzo Aspesi - Presidente del Consiglio dell'**Ordine Nazionale dei Tecnologi Alimentari**
Mario Romano - Responsabile ristorazione **CONSIP**
Carlo Scarsciotti - Presidente **Angem**
Giovanni Varoli - Presidente **General Beverage**
Giovanni Faedi - **ANCI** ristorazione

TESTIMONIANZE |

Roberta Forlini - Funzionaria **Comune di Pavia**
Aldo Basaglia - Coordinatore servizi ristorazione sanitaria
Giovanna Salvato - Segretario del Consiglio dell'**Ordine Nazionale dei Tecnologi Alimentari**

Normativa

D.Lgs. 50/2016

Art. 34. (Criteri di sostenibilità energetica e ambientale)

1. Le stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso **l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno** delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con **decreto** del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e conformemente, in riferimento all'acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari, anche a quanto specificamente previsto nell'articolo 144.

Art. 34. (Criteri di sostenibilità energetica e ambientale)

2. I criteri ambientali minimi definiti dal decreto di cui al comma 1, in particolare i **criteri premianti**, sono tenuti in considerazione **anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa**, ai sensi dell'articolo 95, comma 6. Nel caso dei contratti relativi alle categorie di appalto riferite agli interventi di ristrutturazione, inclusi quelli comportanti demolizione e ricostruzione, i criteri ambientali minimi di cui al comma 1, sono tenuti in considerazione, per quanto possibile, in funzione della tipologia di intervento e della localizzazione delle opere da realizzare, sulla base di adeguati criteri definiti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 si applica **per gli affidamenti di qualunque importo**, relativamente alle categorie di forniture e di affidamenti di servizi e lavori oggetto dei criteri ambientali minimi adottati nell'ambito del citato Piano d'azione.

Art. 71. (Bandi di gara)

1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 59, comma 5, secondo periodo, e 63, tutte le procedure di scelta del contraente sono indette mediante bandi di gara. Al fine di agevolare l'attività delle stazioni appaltanti omogeneizzandone le condotte, successivamente alla adozione da parte dell'ANAC di bandi tipo, i bandi di gara sono redatti in conformità agli stessi. Essi contengono le informazioni di cui all'allegato XIV, Parte I, lettera C, e sono pubblicati conformemente all'articolo 72. **Contengono altresì i criteri ambientali minimi di cui all'articolo 34.** Le stazioni appaltanti nella delibera a contrarre motivano espressamente in ordine alle deroghe al bando-tipo.

Art. 144. (Servizi di ristorazione)

1. I servizi di ristorazione indicati nell'allegato IX sono aggiudicati secondo quanto disposto dall'articolo 95, comma 3. **La valutazione dell'offerta tecnica tiene conto**, in particolare, degli aspetti relativi a fattori quali la qualità dei generi alimentari con particolare riferimento a quella di prodotti biologici, tipici e tradizionali, di quelli a denominazione protetta, nonché di quelli provenienti da sistemi di filiera corta e da operatori dell'agricoltura sociale, il rispetto delle disposizioni ambientali in materia di green economy, **dei criteri ambientali minimi pertinenti di cui all'articolo 34 del presente codice** e della qualità della formazione degli operatori. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 5-quater del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 nonché di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 18 agosto 2015, n. 141.

Art. 213. (Autorità Nazionale Anticorruzione)

9. Per la gestione della Banca dati di cui al comma 8, l'Autorità si avvale dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, composto da una sezione centrale e da sezioni regionali aventi sede presso le regioni e le province autonome.

... La sezione centrale dell'Osservatorio provvede a **monitorare l'applicazione dei criteri ambientali minimi di cui al decreto di cui all'articolo 34 comma 1** e il raggiungimento degli obiettivi prefissati dal Piano d'azione per la sostenibilità dei consumi nel settore della pubblica amministrazione.

CAM

Il GPP (green public procurement) è uno strumento volontario o obbligatorio?

Con il nuovo Codice appalti (D.lgs 50/2016), e con le modifiche apportate successivamente con il Correttivo del Codice appalti (D.lgs. 56/2017), **il GPP non è più uno strumento volontario ma è diventato obbligatorio**. Infatti, l'art. 34 ha introdotto l'obbligo di applicazione, per l'intero valore dell'importo della gara, delle "specifiche tecniche" e delle "clausole contrattuali", contenute nei criteri ambientali minimi (**CAM**), "per gli affidamenti di qualunque importo".

Cosa sono i Piani di Azione Nazionali per gli Acquisti Verdi (PAN GPP)?

Il **Piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale** dei consumi della pubblica amministrazione è lo strumento attraverso il quale è possibile massimizzare la diffusione del GPP. Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con D.M. 11 aprile 2008 (G.U. n. 107 dell'8 maggio 2008), di concerto con i Ministri dell'Economia e delle Finanze e dello Sviluppo Economico, ha adottato il "Piano d'Azione per la sostenibilità dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione (PAN GPP)". Il Piano d'azione è stato aggiornato con D.M. 10 aprile 2013 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 2013.

Il PAN GPP prevede che il Ministero dell'Ambiente definisca i "**Criteri Ambientali Minimi**" (CAM), i quali rappresentano il **punto di riferimento a livello nazionale in materia di acquisti pubblici verdi** e che potranno essere utilizzati dalle stazioni appaltanti, per consentire al Piano d'azione sul Green Public Procurement di massimizzare i benefici ambientali ed economici.

I CAM sono obbligatori?

I GPP sono obbligatori in base all'art. 34 del Dlgs. 50/2016 "Codice degli appalti", che prevedono l'adozione dei "Criteri Ambientali Minimi" o "CAM" contenuti nei documenti approvati, o che verranno approvati in seguito, con Decreto Ministeriale, per ogni categoria di prodotto o servizio. In particolare **l'obbligo per le stazioni appaltanti è quello di inserire nei bandi di gara almeno le specifiche tecniche e le clausole contrattuali** contenute nei documenti di CAM. Al comma 2 lo stesso articolo sancisce che i CAM siano tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dando seguito alla raccomandazione, già contenuta nella premessa dei CAM stessi, di inserire nei bandi di gara anche i criteri premianti ivi contenuti.

I CAM sono obbligatori?

I **GPP sono obbligatori in base all'art. 34 del Dlgs. 50/2016 "Codice degli appalti", che prevedono l'adozione dei "Criteri Ambientali Minimi" o "CAM" contenuti nei documenti approvati**, o che verranno approvati in seguito, con Decreto Ministeriale, per ogni categoria di prodotto o servizio. In particolare l'obbligo per le stazioni appaltanti è quello di inserire nei bandi di gara almeno le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei documenti di CAM. Al comma 2 lo stesso articolo sancisce che i CAM siano tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dando seguito alla raccomandazione, già contenuta nella premessa dei CAM stessi, di inserire nei bandi di gara anche i criteri premianti ivi contenuti.

GIURISPRUDENZA

Consiglio di Stato, sez. IV, 22.10.2021 n. 7093

OBBLIGO NON SUSSISTE IN CASO DI AFFIDAMENTI IN HOUSE - Sotto questo profilo, il Collegio non ravvede profili di manifesta irragionevolezza della norma contenuta nell'art. 34 del D.Lgs n. 50/2016, laddove essa prevede l'obbligo di inserire i CAM (soltanto) nelle procedure di evidenza pubblica, ciò in quanto dette clausole contrattuali rappresentano un costo per l'operatore di mercato che, al momento della progettazione di una procedura ad evidenza pubblica, è giusto venga debitamente considerato dalla stazione appaltante nella determinazione dell'importo a base di gara (v. Cons. St., sentenza n. 8088 del 27 novembre 2019). Situazione, questa, ontologicamente non comprabile con l'affidamento in house, la cui procedura sconta il diverso e peculiare criterio applicativo contenuto nell'art. 192, comma 2, del Codice dei contratti, sotto il profilo specifico e caratterizzante della "motivazione rafforzata" – non richiesta nell'ipotesi di scelta al mercato concorrenziale – e sulla cui legittimità si è già pronunciata la Corte costituzionale con sentenza n. 100 del 2020 riscontrandola conforme allo Statuto

TAR Firenze, 02.08.2021 n. 9140

IMPEGNO DEL CONCORRENTE AL RISPETTO IN **FASE DI ESECUZIONE – INSUFFICIENZA** – VERIFICA IN SEDE DI GARA – NECESSITÀ (ART. 34 D.LGS. N. 50/2016)

Emerge da quanto riportato che effettivamente l'offerta di -Omissis- non presentava gli elementi prescritti dalla lex specialis di gara, in conformità al decreto ministeriale 17 maggio 2018, che ha determinato i CAM relativi alla specifica categoria merceologica. Circostanza, questa, che avrebbe dovuto comportare l'esclusione dell'operatore dalla gara. Del resto, che tale conseguenza possa derivare dalla mancata produzione della documentazione attestante il rispetto dei CAM è stato già affermato dalla giurisprudenza (cfr. TRGA Trentino-Alto Adige, Trento, 14 maggio 2020, n. 66; Id. 18 dicembre 2019, n. 168; TAR Toscana, Sez. III, 20 febbraio 2020, n. 225). Come sopra detto, peraltro, anche le prescrizioni contenute nel predetto Capo IX ai fini della prova del rispetto dei CAM sono costantemente riferite all'operatore "offerente", secondo quanto sopra riportato, e non all'aggiudicatario o all'esecutore della commessa.

TAR Firenze, 02.08.2021 n. 9140

Ne consegue che, sia in considerazione della lettera e dell'articolazione sistematica interna del decreto ministeriale 17 maggio 2018, sia anche in base alla formulazione del Capo IX delle Specifiche tecniche della lex specialis della procedura, non possa dubitarsi che il rispetto delle prescrizioni in esame dovesse essere comprovato in sede di gara, con le modalità specificamente prescritte, senza che tale dato possa essere posto nel nulla dalla mera circostanza che la presentazione della documentazione a comprova dei CAM non fosse specificamente riepilogata tra i documenti da produrre a pena di esclusione.

Consiglio di Stato, sez. V, 19.4.2021 n. 3166

Il **rapporto di prova di un laboratorio accreditato** sulla conformità dei dispositivi da fornire ai criteri ambientali minimi costituisce un mezzo per dimostrare che l'offerta presentata in gara risponde ai requisiti tecnici e di qualità previsti dalla stazione appaltante. In ciò il rapporto di prova assolve alla funzione di dimostrare una qualità della fornitura, in mancanza della quale questa è destinata a non essere accettata dall'amministrazione, in una gara da aggiudicare con il criterio del massimo ribasso, quale quella oggetto del presente giudizio, avente ad oggetto prodotti dalle caratteristiche tecniche e funzionali predefinite. L'errore commesso dalla sentenza di primo grado è consistito nel sovrapporre il profilo sostanziale relativo alle emissioni sonore e alla loro conformità con i criteri ambientali minimi, non posto in discussione, con quello probatorio. In coerenza con le descritte caratteristiche del rapporto di prova, di mezzo per la dimostrazione di qualità preesistenti della fornitura offerta, la normativa di gara non esigeva che questo fosse anteriore al termine di presentazione delle offerte. Nessuna causa di esclusione si configura pertanto per il fatto che quello esibito dall'originaria aggiudicataria fosse posteriore alla presentazione delle offerte.

TAR Napoli, 08.03.2021 n. 1529

ELEMENTI ESSENZIALI DELL'OFFERTA – NON COSTITUISCONO REQUISITI DI PARTECIPAZIONE NÈ DI ESECUZIONE. **I CAM non possono essere qualificati in senso proprio come requisiti, né di partecipazione, né di esecuzione**; non di partecipazione, dal momento che questi afferiscono al concorrente, sia in quanto operatore economico (cd. requisiti generali), sia quale imprenditore del settore (cd. requisiti speciali); i requisiti di esecuzione sono invece condizioni soggettive ed oggettive dell'appaltatore, previsti onde assicurare il puntuale adempimento di obbligazioni inerenti al contratto pubblico per cui è stata indetta gara; in tal senso, essi sono esigibili non in capo al concorrente, e quindi fin dal momento della gara, ma solo dall'appaltatore ed al momento della stipulazione, essendo solo tale soggetto colui che deve assicurare la corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali; **Nel presente giudizio, invece, si è in presenza di elementi essenziali dell'offerta, ossia di caratteristiche qualitative che la norma impone debbano essere possedute dalle cose oggetto di fornitura**, nel caso di specie arredi ed attrezzature che, sebbene appartenenti ad un genus, devono essere identificate, presentate e comprovate come qualitativamente idonee dal punto di vista del soddisfacimento dei CAM.

Cons. Stato Sez. V, 03/02/2021, n. 972

Per gli affidamenti che prevedono l'obbligo di applicare i criteri ambientali minimi di cui all'art. 34 del Codice dei Contratti Pubblici, **la Stazione Appaltante non solo è obbligata a perseguire gli obiettivi di sostenibilità ambientale, ma deve altresì procedere secondo le modalità attuative ed i criteri minimi di cui al D.M. 7 marzo 2012.** Le fattispecie alternative ivi rappresentate (A o B) non rappresentano soltanto "modelli ideali" di perseguimento degli obiettivi, bensì sono i soli modelli concreti che le Amministrazioni possono (e devono) utilizzare.

TAR Firenze, 26.06.2020 n. 801

Nel caso di specie, **il presunto omesso rispetto dei Criteri ambientali minimi** per l'affidamento del servizio di illuminazione pubblica di cui al d.m. Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 28 marzo 2018 **non viene ovviamente ad integrare una qualche clausola direttamente impeditiva della partecipazione della ricorrente alla procedura**; né può sostenersi che l'omesso rispetto dei cd. C.A.M. venga a rendere "impossibile il calcolo di convenienza tecnica ed economica ai fini della partecipazione alla gara" (come sostenuto da parte ricorrente, anche nelle memorie conclusionali) risultando del tutto indimostrata la "stima" del valore economico di tale omissione (...) contenuta nel secondo motivo di ricorso.

Con tutta evidenza, la conclusione raggiunta dalla Sezione con riferimento alla problematica della legittimazione e dell'interesse all'impugnazione del bando da parte di ricorrente che non abbia partecipato alla procedura non incidono poi per nulla sull'inderogabilità del rispetto dei cd. C.A.M. già affermata dalla Sezione (sulla base del richiamo operato dalla previsione di cui all'art. 34 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50) con la precedente sentenza 14 maggio 2018, n. 645, ma con riferimento alla diversa ipotesi del ricorrente che abbia partecipato alla gara e contesti, sotto tale profilo, l'esercizio del potere di aggiudicazione.

T.R.G.A. Trentino-Alto Adige Trento Sez. Unica, 14/05/2020, n. 66

Il rispetto delle specifiche tecniche contenute nei criteri ambientali minimi, adottati con D.M. ambiente 11 aprile 2008, costituisce **un requisito essenziale dei beni oggetto di procedure di gara**. La **mancata produzione di certificati o di rapporti di prova** che dimostrino la conformità dei prodotti offerti alle specifiche tecniche comporta **l'esclusione dalla gara**.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, 30/11/2019, n. 13740

Costituiscono clausole immediatamente escludenti le fattispecie di: a) clausole impositive, ai fini della partecipazione, di oneri manifestamente incomprensibili o del tutto sproporzionati per eccesso rispetto ai contenuti della procedura concorsuale; b) regole che rendano la partecipazione incongruamente difficoltosa o addirittura impossibile; c) disposizioni abnormi o irragionevoli che rendano impossibile il calcolo di convenienza tecnica ed economica ai fini della partecipazione alla gara; ovvero prevedano abbreviazioni irragionevoli dei termini per la presentazione dell'offerta; d) condizioni negoziali che rendano il rapporto contrattuale eccessivamente oneroso e obiettivamente non conveniente; e) clausole impositive di obblighi contra ius (es. cauzione definitiva pari all'intero importo dell'appalto); f) bandi contenenti gravi carenze nell'indicazione di dati essenziali per la formulazione dell'offerta (come ad esempio quelli relativi al numero, qualifiche, mansioni, livelli retributivi e anzianità del personale destinato ad essere assorbiti dall'aggiudicatario), ovvero che presentino formule matematiche del tutto errate (come quelle per cui tutte le offerte conseguono comunque il punteggio di "0" pt.) g) atti di gara del tutto mancanti della prescritta indicazione nel bando di gara dei costi della sicurezza "non soggetti a ribasso".

Consiglio di Stato, sez. V, 27.11.2019 n. 8088

Non può ragionevolmente dubitarsi che la contestata previsione della lex specialis che ha previsto come prezzo a base d'asta (al netto di IVA, riferito al servizio giornaliero per ciascun detenuto, c.d. diaria) un **importo pari a €. 3,90** (comprensivi degli oneri di sicurezza da interferenza, non soggetti a ribasso), **identico a quello della identica gara bandita nel 2013, integri le caratteristiche della clausola immediatamente escludente.** E' sufficiente al riguardo osservare che il semplice intervallo di tempo tra le due procedure di gara e **l'applicazione nella procedura del 2017 dei requisiti CAM, che invece non era richiesti nella gara del 2013**, costituiscono di per sé elementi idonei a ritenere, non illogicamente e secondo l'id quod plerumque accidit, non congruo il prezzo a base d'asta, sostanzialmente confermativo di quello fissato per la gara del 2013; ciò anche nella prospettiva dell'operatore economico che nell'apprezzamento della remuneratività del prezzo a base d'asta tiene conto normalmente della necessità di coprire i costi del servizio e di conseguire un utile dalla propria attività di impresa, coerentemente con le tipiche delle dinamiche di un mercato in regime di concorrenza. Né del resto sotto tale profilo l'amministrazione ha fornito adeguate e convincenti giustificazioni alla scelta di confermare, anche per la nuova procedura di gara, la base d'asta indicata nella precedente gara del 2013. (...)

Consiglio di Stato, sez. III, 11.03.2019 n. 1635

OFFERTA TECNICA – VALUTAZIONE – CRITERIO CAM PREMIANTE DI TIPO SOGGETTIVO – MAGGIORE ATTENZIONE DEL CONCORRENTE ALL’IMPATTO ED ALLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE – CERTIFICAZIONE – POSSIBILITÀ (ART. 34 , ART. 95 D.LGS. N. 50/2016)

Conclusivamente, anche nel caso di specie, pur non trattandosi di un appalto di servizi, **non appariva illogico o illegittimo l’inserimento di un criterio di valutazione, peraltro meramente aggiuntivo e sussidiario, volto a premiare i processi aziendali dei singoli concorrenti muniti di una certificazione attestante, secondo il diritto comunitario, una maggiore attenzione all’impatto ed alla sostenibilità ambientale** nella produzione e nella distribuzione del prodotto offerto in gara.

TAR Firenze, 14.05.2018 n. 645

CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM) – APPLICAZIONE – VALORE COGENTE – CARATTERISTICHE TECNICHE PRESCRITTE PER L’OFFERTA – ASSENZA – CONSEGUENZE (ART. 34 D.LGS. N. 50/2016)

A essere viziata non è dunque la lex specialis, conforme all’art. 34 del d.lgs. n. 50/2016, quanto la condotta della stazione appaltante, la quale non ha ravvisato a carico dell’offerta della controinteressata il mancato rispetto delle caratteristiche tecniche prescritte dal decreto ministeriale sui CAM.

TAR Milano, 12.02.2018 n. 403

CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM) PER RISTORAZIONE COLLETTIVA E DERRATE ALIMENTARI – APPLICAZIONE – BASE D’ASTA IRRAGIONEVOLE E NON REMUNERATIVA – ILLEGITTIMITÀ (ART. 30 , ART. 34 D.LGS. N. 50/2016)

L’elemento qualificante della procedura selettiva in argomento va colto nell’inserimento, all’interno del rapporto di fornitura posto a base di gara, di una percentuale di prodotti “a basso impatto ambientale”. **L’incidenza di tale elemento, tuttavia, non risulta preceduta da una adeguata istruttoria e, segnatamente, da un preliminare piano economico-finanziario, capace di giustificare i valori economici posti a base della selezione.**

La sussistenza di **un’istruttoria superficiale** non consente di ritenere la diaria giornaliera indicata a base d’asta adeguata a garantire un’offerta di qualità, competitiva e remunerativa (cfr., sulla necessità di determinare la base d’asta facendo riferimento a criteri verificabili, Consiglio di Stato, sez. V, 28.08.2017 n. 4081, per cui: “...la base d’asta stessa, seppure non deve essere corrispondente necessariamente al prezzo di mercato, tuttavia non può essere arbitraria perché manifestamente sproporzionata, con conseguente alterazione della concorrenza; id., Consiglio di Stato, sez. III, 10.05.2017 n. 2168).

TAR Toscana, Sez. III, 20 febbraio 2020, n. 225

Nella vicenda sottoposta al TAR Toscana, il capitolato tecnico prescrive espressamente che “i concorrenti dovranno presentare, nell’offerta tecnica, la documentazione indicata nel suddetto allegato E (criteri ambientali minimi), attestante la conformità dei prodotti offerti alle prescrizioni in materia di criteri ambientali minimi”.

Il richiamato allegato E prevede, **quali documenti probatori dell’esistenza delle prescritte specifiche tecniche minime, una serie di rapporti di prova** la cui mancanza, in sede di presentazione dell’offerta tecnica da parte del concorrente, costituisce causa di esclusione dalla gara, trattandosi di elementi strettamente inerenti al contenuto dell’offerta tecnica.

Trattasi, quindi, ad avviso del TAR, di **requisiti che devono essere esattamente documentati, senza che sussista la possibilità del soccorso istruttorio il quale è circoscritto ad elementi non riguardanti l’offerta tecnica ed economica.**

ANAC

DELIBERA N. 753 - 17 novembre 2021

In una procedura di affidamento del servizio di ristorazione collettiva, **l'individuazione del prezzo a base di gara per singolo pasto rientra nell'esercizio della discrezionalità tecnica** propria della Stazione appaltante. **Tuttavia**, nel caso in cui **tale importo risulti, di fatto, inferiore al costo medio stimato per pasto previsto dal D.M. 10 marzo 2020** sui nuovi Criteri Ambientali Minimi e la Stazione appaltante non abbia reso noto l'iter logico seguito per la sua determinazione o, in ogni caso, non abbia fornito elementi sufficienti per la verifica di quanto determinato, sussistono i presupposti per mettere in discussione la valutazione tecnica effettuata.

DELIBERA N. 321 - del 21 aprile 2021

RITENUTO che il suddetto criterio di valutazione non si ponga in contrasto con i CAM previsti dal nuovo decreto ministeriale, tra i cui obiettivi viene enunciato quello di prevedere “modelli produttivi e distributivi a basso impatto ambientale, assicurando al contempo una sana alimentazione, anche attraverso modalità più incisive di verifica sulla corretta esecuzione dei servizi e delle forniture”. Peraltro, il **criterio premiale n. 5 dei nuovi CAM** (acquacoltura biologica, prodotti ittici di specie non a rischio, prodotti ittici freschi) consente alle stazioni appaltanti di premiare le imprese che sostengono modelli produttivi agricoli e di allevamento migliori sotto il profilo biologico.

Ambiente: nuovo accordo Anac-MiTe per il monitoraggio sull'applicazione dei Criteri Ambientali Minimi - 25 novembre 2021

L'attività più attesa è quella del monitoraggio, che dovrà ridurre al minimo gli oneri amministrativi a carico delle stazioni appaltanti e al contempo dovrà restituire dati affidabili e utili ai seguenti obiettivi:

- stimare il valore aggregato delle basi d'asta e del valore dei contratti aggiudicati su ciascuna delle categorie di appalto oggetto dei CAM, al fine di avere una rappresentazione del potenziale effetto leva sui mercati di riferimento;
- stimare i benefici ambientali, attraverso la rilevazione del livello di attuazione degli obblighi previsti dal Codice dei contratti pubblici legati all'introduzione dei CAM nella documentazione progettuale e di gara;
- identificare attraverso i piani di vigilanza le criticità applicative dei CAM in determinati settori, che sono legate alla difficoltà di gestione delle prescrizioni del Codice, mirate a garantire la tutela della concorrenza e la par condicio;
- programmare nuove attività formative per facilitare l'incontro tra domanda pubblica e offerta di prodotti conformi ai CAM e superare le criticità attuative delle norme in materia di sostenibilità ambientale, fondamentali e indispensabili per la transizione verso un sistema economico circolare a minori emissioni climalteranti e più efficiente nell'uso della materia e dell'energia.

FUTURO

CAM programmati anno 2022

Servizi energetici per gli edifici (revisione DM 7 marzo 2012)

Prospettive

DISEGNO DI LEGGE N. 330 presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (DRAGHI) e dal Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (GIOVANNINI)

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

d) semplificazione delle procedure finalizzate alla realizzazione di investimenti in tecnologie verdi e digitali, nonché in innovazione e ricerca, anche al fine di conseguire gli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015, e di incrementare il grado di ecosostenibilità degli investimenti pubblici e delle attività economiche secondo i criteri di cui al regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020; **previsione di misure volte a garantire il rispetto dei criteri di responsabilità energetica e ambientale nell'affidamento degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, in particolare attraverso la definizione di criteri ambientali minimi;**

“Per approfondimenti”

<https://www.youtube.com/user/simonechiarelli>

<https://www.facebook.com/simonechiarelli.pagina>



Simone Chiarelli